GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1891 — ROMA — MARTEDI 3 MARZO — NUM. 51

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 67 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 56 della legge 21 dicembre 1890, n. 7321 (serie 3ª) sul personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso Regolamento sul personale di pubblica sicurezza, che sarà d'ordine Nostro vidimato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1891.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge sul personale di pubblica sicurezza.

CAPO I.

Degli ufficiali e degli uffici di pubblica sicurezza.

Art. 1.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza si distinguono in due categorie.

Appartengono alla prima i questori, gli ispettori e i vice ispettori.

Appartengono alla seconda i delegati.

Art. 2.

La distinzione degli ufficiali di pubblica sicurezza in due categorie non reca alcuna variazione nelle attribuzioni loro demandate a' termini delle vigenti leggi, sia come ufficiali di pubblica sicurezza, sia come ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 3.

La gerarchia è determinata dal grado, nello stesso grado dalla classe; a parità di grado e di classe dall'anzianità.

A parità di classe i vice ispettori precedono i delegati.

Art. 4.

I gradi, le classi e gli stipendi di ciascuna categoria ed il corrispondente numero di ufficiali sono stabiliti dai ruoli organici.

Art. 5.

Potrà essere ammesso il passaggio dall'amministrazione di pubblica sicurezza in quella provinciale e viceversa, quando gl'interessi del servizio lo richiedano e gli ufficiali abbiano i titoli e i requisiti necessari, tra cui la laurea in giurisprudenza per la prima categoria, la licenza liceale o di istituto tecnico per la seconda categoria, la licenza ginnasiale o di scuola tecnica per la terza categoria. Occorre però, eccetto pel posto di questore, il parere della Commissione dell'amministrazione provinciale e di quella di pubblica sicurezza di cui all'art. 10 della legge.

Art. 6.

Quando si faccia luogo al passaggio di cui al precedente articolo, ed agli effetti di tale passaggio di carriera, i questori sono equiparati ai consiglieri delegati dell'amministrazione provinciale; gli ispettori sono equiparati, secondo la classe rispettiva, ai consiglieri, e i vice ispettori ai segretari di detta amministrazione.

Il pareggiamento dei delegati cogli impiegati di seconda e terza categoria avrà luogo secondo lo stipendio e la decorrenza dello stipendio medesimo.

Art. 7.

Potranno essere nominati ufficiali in più del numero determinato per ciascun grado e per ciascuna classe purchè si abbiano altrettante vacanze nei gradi e nelle classi superiori.

Potranno anche nominarsi reggenti con stipendio minore di quello assegnato normalmente.

Art. 8.

I delegati che conseguono la laurea in giurisprudenza, possono a parità di classe e di stipendio essere ascritti alla prima categoria, conservando la loro anzianità.

Per i delegati però di quarta classe tale passaggio non potrà aver luogo che all'atto della loro promozione alla terza classe, a meno che si assoggettino agli esami di concorso alla prima categoria, nel qual caso essi, vincendo il concorso, potranno essere nominati vice ispettori secondo la graduatoria dei punti ottenuti nell'esame.

I delegati di quarta classe che trovinsi in questo caso in attesa della nomina a vice ispettori, conserveranno il grado e lo stipendio di cui sono provveduti.

Art. 9.

L'ufficio provinciale di pubblica sicurezza dipende dal prefetto, il quale compie tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi sulla materia, mantiene la disciplina nell'ufficio e in caso d'urgenza destina temporaneamente ufficiali di pubblica sicurezza in alcuni punti della provincia, riferendone al Ministero.

Il prefetto può inoltre, secondo le esigenze del servizio, estendere la giurisdizione dei delegati distaccati ad altri comuni vicini a quello di loro residenza.

Art. 10.

L'ufficio circondariale di pubblica sicurezza dipende dal sotto prefetto, il quale compie le incombenze che gli sono commesse dalle leggi sulla materia e fa eseguire gli ordini del prefetto.

Art. 11.

Nelle città in cui, a mente dell'articolo 4 della legge, all'ufficio provinciale di pubblica sicurezza è preposto un questore, questi è autorità di pubblica sicurezza del primo circondario.

Egli esercita quindi, per autorità propria, tutte le attribuzioni di pubblica sicurezza che negli altri circondari spettano ai sotto prefetti.

Il questore coadiuva inoltre il prefetto nell'esercizio delle funzioni che sono al medesimo attribuite in materia di pubblica sicurezza.

Art. 12.

Ogni ufficio di pubblica sicurezza è ripartito come appresso:

Divisione 1ª — Affari riservati, personale e relativa contabilità.
Divisione 2ª — Polizia giudiziaria.
Divisione 3ª — Polizia amministrativa.
Archivio — Protocollo generale, copisteria, spedizione.

Art. 13.

Il prefetto può suddividere in sezioni le materie attribuite a ciascuna divisione, nel modo più vantaggioso alla spedizione degli affari.

Negli uffici circondariali si osserverà possibilmente un metodo uniforme.

Art. 14.

Nelle città capoluogo di provincia sedi di questura, sono, alla dipendenza del questore, istituiti uffici di sezione.

Il numero delle sezioni in ciascuna città sarà stabilito con decreto ministeriale.

Art. 15.

La rappresentanza del questore nei casi di sua assenza od impedimento, spetta all'ispettore di maggior grado.

Quando vi siano più ispettori di prima classe, il Ministero designerà quello cui spetta tale rappresentanza.

Art. 16.

Le spese di affitto e di mobilia degli uffici provinciali di pubblica sicurezza e relative sezioni e degli uffici circondariali, sono a carico della Provincia.

Le spese di affitto e di mobilia dei locali degli uffici distaccati di pubblica sicurezza, di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 3 della legge, sono a carico dello Stato.

Le spese di ufficio sono determinate per decreto reale.

CAPO II.

Nomina degli ufficiali di pubblica sicurezza.

Art. 17.

I concorsi di cui all'articolo 9 della legge saranno banditi ogni qualvolta se ne verificherà il bisogno, per un determinato numero di posti di alunni di prima e seconda categoria.

Questo numero non potrà eccedere il 10 per cento degli ufficiali stabiliti dal ruolo organico.

Art. 18.

Allorchè il Ministero notificherà l'apertura del concorso, le relative domande per l'ammissione, corredate dei prescritti documenti, saranno dirette al Ministero dell'Interno per mezzo del prefetto della provincia di domicilio degli aspiranti.

Art. 19.

Gli esami avranno luogo in Roma innanzi ad una Commissione composta da un consigliere di Stato, che la presiede, da un consigliere della Corte dei conti, da un sostituto procuratore generale, da un professore di belle lettere e da un capo di Divisione ovvero da un ispettore generale del Ministero dell'interno, designati di volta in volta dal Ministro.

Un impiegato della Direzione generale di pubblica sicurezza eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 20.

Gli esami verseranno sulle materie contenute in un programma vistato dal Ministro dell'interno e saranno scritti e orali.

Gli esami scritti si daranno in due giorni e non potranno durare più di otto ore al giorno.

La prova orale, alla quale saranno ammessi soltanto quei candidati che avranno superato la prova scritta, non potrà protrarsi oltre un'ora per ciascun candidato.

Art. 21.

Il Ministero potrà ordinare che i lavori in iscritto si eseguiscano sotto la sorveglianza di speciali Commissioni in quei capoluoghi di provincia che verranno da esso di volta in volta stabiliti.

Le Commissioni saranno nominate dal Ministero e si comporranno di un impiegato superiore di Prefettura, di un magistrato dell'ordine giudiziario e di un funzionario dell'amministrazione centrale.

Art. 22.

Ciascun membro della Commissione di cui all'art. 19 del presente regolamento, disporrà di 10 punti per gli esami scritti e di altrettanti per gli orali.

Il candidato, per essere approvato, dovrà riportare almeno 26 punti nella prova scritta ed altrettanti nell'orale.

Art. 23.

Gli aspiranti che dichiareranno di essere pratici della telegrafia elettrica e di volerne dar prova, sosterranno il corrispondente esame innanzi ad una Commissione di due ufficiali telegrafici governativi, nei modi che saranno indicati dal Ministero.

L'esame verserà sulla pratica trasmissione e ricezione dei dispacci. Ogni membro di detta Commissione disporrà di 3 punti.

Per l'approvazione occorreranno non meno di 4 punti, i quali saranno aggiunti agli altri ottenuti per gli esami scritti ed orali, nel solo caso che il candidato li abbia superati a tenore dell'articolo precedente.

Questo esame è facoltativo.

Art. 24.

I temi saranno preparati dal Ministero, chiusi in due distinti pieghi suggellati e rimessi per mezzo del funzionario dell'amministrazione centrale che fa parte della Commissione di cui all'art. 21, al presidente della Commissione stessa, il quale ne farà l'apertura in presenza dei candidati.

Art. 25.

Non è permesso ai candidati di consultare libri o scritti, fuorchè il testo delle leggi e dei regolamenti, nè di comunicare tra loro o con persone estranee.

Ogni infrazione a queste disposizioni trarrà seco la esclusione del candidato dall'esame.

Art. 26.

La Commissione è responsabile dell'osservanza delle prescrizioni contenute nell'articolo precedente e deve provvedere in proposito.

All'uopo, uno almeno de' suoi membri dovrà costantemente trovarsi nella sala degli esami.

Art. 27.

A mano a mano che i candidati compiono il lavoro, o al più tardi allo spirare del tempo assegnato, devono sottoscriverlo e consegnarlo a quel membro della Commissione che è incaricato di riceverlo.

Il lavoro è chiuso e suggellato col timbro di ufficio in un piego, sul quale il candidato e il membro della Commissione devono apporre la loro firma, indicando l'ora in cui il lavoro venne consegnato.

I lavori saranno, a mezzo del Prefetto, inviati al Ministero.

Art. 28.

La Commissione di cui all'articolo 19 del presente regolamento, terminato l'esame, classifica i candidati secondo l'ordine di merito e trasmette al Ministero una relazione sulle operazioni compiute e sul risultato finale degli esami.

Se qualcuno dei candidati abbia dato prova d'ingegno e d'istruzione non comuni, lo designerà al Ministero.

Art. 29.

Gli aspiranti che negli esami avranno ottenuto l'idoneità, e che non saranno immediatamente ammessi a posto retribuito, secondo le facoltà accordate al Ministero dall'art. 9 della legge 21 dicembre 1890, saranno nominati alunni sino a concorrenza del numero di posti pel quale fu aperto il concorso e saranno classificati secondo l'ordine di merito, tenuto conto delle risultanze del seguente articolo 30. A parità di voti sarà preferito quello di maggiore età.

Art. 30.

Gli aspiranti dichiarati idonei, che per mancanza di posti non avranno potuto ottenere la nomina di alunno, potranno ripresentarsi a concorsi successivi.

Quelli che non saranno stati dichiarati idonei potranno presentarsi al solo concorso immediatamente successivo.

Qualora nemmeno in questo riescano approvati, non potranno più essere ammessi agli ulteriori concorsi.

Art. 31.

Gli alunni dovranno fare un tirocinio di sei mesi almeno in un ufficio provinciale o circondariale di pubblica sicurezza sia per acquistare le necessarie cognizioni pratiche del servizio di pubblica sicurezza, sia per dar campo di riconoscere se siano forniti dei requisiti necessari per tale servizio.

Art. 32.

L'alunnato è gratuito; ma il Ministero potrà accordare una indennità mensile non maggiore di lire cento a quegli alunni che fossero destinati fuori della loro ordinaria dimora.

La relativa spesa sarà prelevata sulle economie che si verificheranno nel bilancio del Ministero dell'interno sul

capitolo stipendi del personale dell'amministrazione di pubblica sicurezza.

Art. 33.

Terminato il tirocinio di cui all'art. 31, i prefetti rilascieranno a ciascun alunno un certificato nel quale sarà esplicitamente dichiarato se ha dimostrato di possedere i requisiti necessari ad un buon funzionario di pubblica sicurezza.

Art. 34.

Gli alunni che avranno ottenuto tale dichiarazione saranno chiamati a dare un saggio pratico di idoneità.

Tale saggio consterà di due temi scritti, e dovrà servire a mostrare se l'alunno abbia acquistato sufficiente pratica per l'esercizio delle funzioni che è chiamato a disimpegnare.

I temi saranno preparati da una Commissione centrale composta da un sostituto procuratore generale, da un direttore capo Divisione o da un ispettore generale del Ministero dell'interno e da un questore, la quale sarà pure incaricata di esaminare gli elaborati degli alunni.

Per lo svolgimento dei temi gli alunni verranno riuniti in gruppi presso quelle Prefetture che saranno di volta in volta designate dal Ministero.

Uscendo fuori della Provincia di loro residenza, avranno diritto alla indennità di missione secondo le disposizioni vigenti, dal giorno che precede gli esami fino a quello susseguente.

Art. 35

Ottenuta l'idoneità, gli alunni avranno diritto, secondo la graduatoria di ammissione, alla nomina ai posti retribuiti vacanti ed a quelli che man mano si renderanno vacanti nell'ultima classe della categoria a cui appartengono.

Art. 36.

A quelli che non risultassero idonei potrà essere prorogato l'esperimento per un tempo non maggiore di sei mesi. Non superando questa seconda prova, saranno definitivamente licenziati.

Se però nel primo tirocinio godettero l'indennità di cui è parola nel precedente art. 32, non potranno riceverla anche durante il secondo esperimento.

Art. 37.

Durante tanto il primo quanto il secondo esperimento, l'alunno che terrà cattiva condotta o si dimostrerà negligente o privo di attitudine, verrà, sopra proposta del prefetto, licenziato.

Art. 38.

Gli ufficiali dell'arma dei Reali Carabinieri e degli altri corpi dell'Esercito e dell'Armata, i quali abbiano in tale qualità prestato servizio per non meno di cinque anni, abbiano età non superiore a 45 anni, non siano stati puniti in seguito a deliberazioni del Consiglio di disciplina, siano in possesso di sufficiente istruzione, siano dotati di capacità e di attitudine al posto cui aspirano ed abbiano buona condotta, potranno, sentito il Consiglio di amministrazione e disciplina di cui all'art. 10 della legge, essere nominati ufficiali di pubblica sicurezza.

Art. 39.

Potranno essere nominati ufficiali di pubblica sicurezza anche i graduati delle guardie di città ed i marescialli dell'arma dei RR. Carabinieri, previo esame pratico da compiersi presso le Prefetture, secondo le norme che saranno dal Ministero stabilite e purchè siano dal Consiglio di amministrazione e disciplina riconosciuti in possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo.

Art. 40.

L'assegnazione ai diversi gradi ed alle diverse classi della carriera, sarà fatta in seguito alla conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione e disciplina in ragione dei titoli e delle attitudini rispettive dei candidati e tenuto conto del grado e dello stipendio, di cui erano provvisti.

CAPO III.

—

Consiglio di amministrazione e di disciplina

Art. 41.

I consiglieri della Corte dei conti e di appello, il sostituto procuratore generale e i due capi di Divisione, che a mente dell'art. 10 della legge, debbono far parte del Consiglio di amministrazione e di disciplina, sono nominati dal Ministro in principio d'ogni anno.

Art. 42.

In mancanza del Sotto Segretario di Stato, il Consiglio è presieduto dal Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 43.

Per la validità delle deliberazioni si richiede l'intervento di due terzi almeno dei membri; a parità di voti è preponderante quello del presidente.

Art. 44.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della Direzione generale di pubblica sicurezza scelto dal presidente.

Art. 45.

Di ogni adunanza è compilato verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Copia del verbale è inviata al Ministro per le sue determinazioni.

CAPO IV.

—

Ruoli di anzianità e stati matricolari.

Art. 46.

Il Ministero dell'interno pubblicherà il ruolo degli ufficiali di pubblica sicurezza distinti nell'ordine di grado, di classe e di anzianità e ne invierà un sufficiente numero di esemplari a tutte le Prefetture, affinchè gli interessati ne abbiano conoscenza.

In caso di reclami sull'anzianità, deciderà il Ministro, sentito il Consiglio d'amministrazione e disciplina, salvo il ricorso in sede amministrativa o in sede contenziosa, giusta la legge vigente sul Consiglio di Stato.

Art. 47.

L'anzianità è determinata dalla data del Decreto di nomina ad un grado o ad una classe o a parità di tali date, da quella del Decreto di nomina al grado od alla classe inferiore.

In caso di parità nelle date di tutti i Decreti di nomina e di promozione, precederà quegli che ebbe maggior numero di punti negli ultimi esami subiti, ed in caso di parità anche in questi, il più anziano d'età.

Art. 48.

Chi ottiene la nomina effettiva ad un grado o ad una classe, precede chi ne ebbe la reggenza.

I reggenti che ottengono con la medesima data la nomina effettiva allo stesso grado o classe, conservano l'ordine di anzianità che avevano nel grado o nella classe precedente, senza riguardo alla data della loro nomina a reggenti.

Art. 49.

Nel computo dell'anzianità sarà detratto:

1° il tempo durante il quale l'ufficiale fu sospeso dalle funzioni, qualora nel decreto di sospensione ciò sia stato espressamente stabilito.

Ove poi il Decreto di sospensione sia revocato, l'ufficiale riacquisterà l'anzianità perduta, senza che ciò possa dargli alcun diritto per promozione mancatagli in conseguenza della sospensione.

2° il tempo passato in aspettativa per motivi di famiglia.

Art. 50.

Non danno titolo a preferenza gl'impieghi conferiti ma non accettati, salvo che ciò sia avvenuto per avere l'ufficiale sostenuto nella Amministrazione pubblica un ufficio od incarico diverso.

Art. 51.

In ogni Prefettura si terranno gli stati matricolari degli ufficiali di pubblica sicurezza della rispettiva provincia, in conformità delle istruzioni ministeriali.

CAPO V.

—

Promozioni.

Art. 52.

Le promozioni hanno luogo per anzianità e per merito. — Possono conferirsi anche promozioni straordinarie per meriti speciali ed eccezionali.

Art. 53.

Le promozioni al grado di questore sono fatte a scelta del Ministro fra gl'Ispettori delle due classi del 1° grado e senza riguardo all'anzianità.

Art. 54.

Le promozioni di classe dei questori si fanno per anzianità.

Art. 55.

Le promozioni degli ispettori si fanno in ragione di due terzi per merito e di un terzo per anzianità.

Art. 56.

Le promozioni al grado d'ispettore, salvo il caso di cui al seguente articolo 67, saranno conferite in ragione di quattro posti per esame e di un posto per merito speciale.

Art. 57.

L'esame viene dato dinanzi ad una Commissione centrale composta nel modo indicato dal precedente articolo 19 e con le norme e secondo il programma indicati dal Ministero.

L'esame non potrà esser dato più di due volte.

Art. 58.

Saranno ammessi con precedenza a questo esame i vice ispettori e i delegati di 1ª classe e quindi quelli di 2ª classe che abbiano almeno un anno di classe.

Art. 59.

Essi, quando non risiedano a Roma, avranno diritto alla indennità di missione a norma del Regio Decreto 14 settembre 1862 n. 840, dal giorno in cui furono invitati a trovarsi in Roma fino al giorno successivo a quello in cui avranno dato gli esami.

Art. 60.

La classificazione sarà fatta secondo il merito dell'esame, dapprima pei vice ispettori e delegati di 1ª classe e poi per gli altri di 2ª classe.

Le promozioni saranno fatte secondo la graduatoria.

Art. 61.

Saranno esclusi dall'ammissione agli esami quegli impiegati i quali a giudizio del Consiglio di amministrazione e disciplina se ne siano resi immeritevoli per ragione di condotta o di disciplina.

Art. 62.

La promozione per merito speciale, giusta l'art. 56 è riservata a quei vice ispettori e delegati, che da tre anni siano stati promossi alla 1ª classe per merito o che per deliberazione del Consiglio di amministrazione e disciplina risultino già provvisti dei requisiti necessari.

Il Consiglio d'Amministrazione e disciplina, di volta in volta che siavi uno di tali posti da provvedere, sarà chiamato a fare la occorrente designazione, ed ove nessuno dei vice ispettori e delegati predetti abbia i voluti requisiti, il posto andrà a beneficio di quelli già approvati nell'esame.

Art. 63.

Le promozioni dei vice ispettori e dei delegati saranno conferite in ragione di due terzi per merito e di un terzo per anzianità.

Art. 64.

Sono considerati come titoli alle promozioni di merito non solo i servizî resi per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, con operazioni direttive ed esecutive, ma anche quelli resi all'Amministrazione con lavori straordinari d'ufficio e con altri nei quali siasi dato prova di lodevole capacità, di molta intelligenza, istruzione e perspicacia.

Art. 65.

L'anzianità non dà diritto a promozione, se non quando sia accompagnata da idoneità, diligenza e buona condotta e previo parere del Consiglio d'amministrazione e disciplina.

L'esclusione dalla promozione per anzianità sarà pronunziata dal Ministro dell'interno, sentito il prefetto dal quale l'impiegato dipende ed il voto motivato del Consiglio d'amministrazione e disciplina.

Questa esclusione è temporanea e dura fino a quando l'ufficiale, che ne è colpito, non avrà dato prove convincenti d'essersi emendato.

I motivi della preterizione saranno comunicati all'interessato per mezzo del prefetto.

Art. 66.

I reclami presentati dagli ufficiali preteriti o dichiarati promovibili per sola anzianità, debbono essere esaminati dal Consiglio, il quale delibererà se il precedente avviso debba essere confermato o modificato.

Art. 67.

Ogni funzionario dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, eccetto i questori e gli ispettori di prima classe del

primo grado, il quale abbia esposto la vita per ottenere l'arresto di malfattori, per tutelare l' ordine pubblico, per salvare la vita dei cittadini, o si sia distinto in modo affatto speciale e straordinario, sia nel dirigere che nell'eseguire importanti operazioni di servizio, potrà ottenere una promozione straordinaria tanto di classe quanto di grado, anche se non ha sostenuto la prova dell'esame di cui all'artcolo 57, purchè abbia tutti gli altri requisiti di capacità, istruzione e condotta, nonchè di attitudine al posto cui dovrebbe essere promosso.

Art. 68.

Tali requisiti e meriti di entità eccezionale, precisa e ben determinata, dovranno essere riconosciuti da un'apposita Commissione provinciale che sarà convocata di volta in volta per disposizione del Ministero. Essa sarà presieduta dal prefetto e composta del presidente del Tribunale civile e penale, del procuratore del Re, del giudice istruttore presso lo stesso Tribunale e del capo dell' ufficio provinciale di pubblica sicurezza.

Sulla deliberazione della Commissione provinciale, dovrà essere inteso il parere del Consiglio di amministrazione e disciplina.

La deliberazione della Commissione provinciale e il parere del Consiglio di amministrazione e disciplina, saranno motivati.

Art. 69.

Salvo le disposizioni speciali stabilite per la promozione ai gradi di questore e d'ispettore, tutte le altre promozioni non potranno aver luogo che dal grado o dalla classe immediatamente inferiori e semprechè siano trascorsi due anni dall'ultima promozione.

CAPO VI.

Traslocamenti

Art. 70.

Le domande e le proposte di traslocamento per motivi di salute, debbono essere appoggiate a certificati medici; quelle per motivi di famiglia devono essere corredate da giustificazioni che dimostrino il fondamento e l'importanza degli addotti motivi.

Art. 71.

L'ufficiale che traslocato da una residenza all'altra non vi assume servizio nel termine prescrittogli, o non avrà ottenuto in tempo la necessaria proroga dal prefetto da cui va a dipendere, incorrerà in quelle misure disciplinari che il Ministero reputerà del caso in conformità del presente regolamento.

Nè le domande di congedo, nè quelle di aspettativa, benchè presentate ma non ancora assecondate, possono esimere l'ufficiale traslocato sia dall'obbligo di assumere il servizio nella nuova residenza entro il termine assegnatogli, sia dalle conseguenti misure disciplinari.

CAPO VII.

Dispensa dal servizio, dimissione, riammissione

Art. 72.

L'ufficiale riconosciuto inabile al servizio può essere dispensato.

La dispensa potrà essere decretata anche quando si renda necessaria nell'interesse del servizio.

Nell'uno e nell'altro caso dovrà essere prima sentito il parere del Consiglio di amministrazione e disciplina.

Art. 73.

L'ufficiale dispensato o dimesso volontariamente dal servizio, potrà essere riammesso nell'Amministrazione previo parere dell'anzidetto Consiglio.

La riammissione non potrà mai aver luogo in un grado o in una classe superiore a quella alla quale apparteneva l'ufficiale prima della sua dispensa o dimissione.

Art. 74.

L'ufficiale riammesso sarà iscritto nella classe a cui apparteneva, detraendo dal computo della sua anzianità il tempo passato fuori di servizio.

Art. 75.

L'ufficiale che ha presentato le dimissioni è tenuto a proseguire nello adempimento degli obblighi del suo ufficio, finchè non gliene sia partecipata l'accettazione.

CAPO VIII.

Punizio i

Art. 76.

Le discolpe che è chiamato a dare l'ufficiale a senso dell'art. 13 della legge, saranno sempre consegnate in apposito processo verbale.

Art. 77.

Il prefetto nell'infliggere la censura all'ufficiale di pubblica sicurezza deve riferirne al Ministero inviandogli il verbale e le giustificazioni di cui al precedente articolo.

Art. 78.

Nei casi prescritti dalla legge la sospensione è pronunziata dal prefetto, dopo sentite le giustificazioni dell' ufficiale, le quali, unitamente al Decreto, saranno trasmesse al Ministero.

Art. 79.

Si fa luogo alla censura pei seguenti motivi: negligenza, mancanza in servizio, assenza qualunque non giustificata, recidività nei debiti.

Art. 80.

Danno luogo alla sospensione le seguenti cause:

Recidività nei fatti che motivarono una precedente censura;

Assenza non giustificata dall' Ufficio per oltre due giorni;

Occupazioni incompatibili con lo stato di impiegato;

Insubordinazione o eccitamento alla insubordinazione:

Cattiva condotta morale;

Debiti indecorosi contratti con inferiori o dipendenti, con persone sospette o pregiudicate o da vigilarsi dalla polizia, o con esercenti pubblici, o con altre persone conosciute per ragioni d' ufficio o che al medesimo ricorsero;

Offese al decoro dell'Amministrazione;

Danno recato agli interessi dello Stato od a quello dei privati per trascuranza dei doveri d'ufficio o per mancanza di riservatezza;

Inosservanza del segreto d'ufficio;

Uso dell'impiego per fini personali

Art. 81.

Secondo la natura e la gravità delle imputazioni, potrà inoltre essere soggetto alla sospensione l'ufficiale il quale, in seguito a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, trovasi sottoposto a procedimento penale per l'imputazione di qualche delitto.

La sospensione, in questo caso, cessa col finire del giudizio.

Art. 82.

L'ufficiale può essere revocato, sentito il Consiglio di amministrazione e disciplina, quando si verifichi alcuna delle seguenti cause:

Recidività nei fatti che diedero luogo alla sospensione oltre un mese;

Omissione volontaria dei propri doveri;

Mancanza contro l'onore.

Il decreto sarà motivato e ne sarà data comunicazione all'interessato.

Art. 83.

Danno luogo alla destituzione, sentito il Consiglio di amministrazione e disciplina, salvo che già ricadano sotto meno rigorosa sanzione giusta i precedenti articoli, le mancanze contemplate nei numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 12 della legge.

Art. 84.

L'ufficiale di pubblica sicurezza incorre di diritto nella destituzione per qualsiasi condanna che porti seco per legge o la destituzione o l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Art. 85.

L'ufficiale sottoposto a mandato di cattura potrà essere dispensato immediatamente dal servizio, qualora la gravità delle imputazioni, che hanno motivato il processo, sia tale da richiedere nello interesse del decoro dell'Amministrazione che egli non faccia più parte della medesima.

All'esito finale del processo, e sentito il Consiglio di amministrazione e disciplina, il Decreto di dispensa potrà essere revocato, ovvero convertito in decreto di revoca o di destituzione dell'ufficiale, a' termini dei precedenti articoli 82 e 83.

Art. 86.

Se viene pronunziata sentenza di condanna, appena sia passata in giudicato, cessa qualunque assegno a titolo d'alimenti e il Consiglio di disciplina pronunzierà se sia il caso di revocare o di destituire l'ufficiale condannato, secondo il disposto dagli articoli 82 e 83 o di mantenere soltanto la sospensione senza stipendio per tutto il tempo della pena.

Art. 87.

Nei casi di procedimento penale per l'imputazione di qualche delitto, l'ufficiale sarà sottoposto al giudizio del Consiglio di amministrazione e disciplina anche quando non sia stato condannato, se l'ordinanza o la sentenza, colla quale fini il giudizio penale, avrà dichiarato insufficienti gli indizi o le prove della reità, od il fatto imputato non costituisca un reato a termini di legge, o perchè l'azione penale sia prescritta o in altro modo estinta.

L'ufficiale sarà sottoposto al giudizio del Consiglio predetto anche nel caso in cui non si possa procedere per mancanza d'istanza privata.

Art. 88.

La sospensione porta sempre la perdita dello stipendio per tutto il tempo della sua durata, ma non dispensa dal servizio se non quando ciò sia espresso nel Decreto che la infligge.

La sospensione porta anche la perdita dell'anzianità, quando ciò sia espressamente stabilito nel relativo Decreto.

Il Ministero ha facoltà di assegnare, secondo i casi, all'impiegato sospeso, od alla sua famiglia a titolo di alimenti, una parte dello stipendio non superiore però alla metà del medesimo.

Art. 89.

Durante la sospensione l'ufficiale non può essere promosso nè ottenere il passaggio ad altra Amministrazione.

Art. 90.

L'ufficiale revocato o destituito non può essere riammesso in servizio.

L'ufficiale revocato però, a differenza del destituito, conserva i diritti alla pensione o alla indennità, che secondo la legge gli può spettare.

Art. 91.

La destituzione con perdita del diritto acquisito alla pensione, deve essere preceduta dal parere della Commissione istituita con l'art. 32 della legge 14 giugno 1864 sulle pensioni civili.

Art. 92.

Le punizioni si annotano negli stati matricolari.

CAPO IX.

Attribuzioni.

Art. 93.

I verbali di cui all'art. 36 della legge devono essere stesi su carta da bollo.

Art. 94.

Le richieste degli ufficiali di P. S. all'Arma dei Reali Carabinieri devono farsi per iscritto nel modo seguente:

Si designa

1° il grado dell'ufficiale richiedente;

2° la richiesta;

3° il Comandante a cui è diretta la richiesta;

4° l'oggetto della richiesta;

5° la data e la firma.

Qualora, per l'urgenza, non fosse possibile la immediata estensione della richiesta in iscritto, può la medesima anche essere verbale, coll'obbligo a chi la fa di ridurla in iscritto al più presto possibile.

La richiesta è indirizzata al Comandante dei Carabinieri Reali del luogo in cui occorra sia eseguita.

Art. 95.

Qualunque difetto di forma nelle richieste, di cui all'articolo precedente, non dà la facoltà ai Carabinieri di rifiutarsi all'esecuzione delle medesime; essi hanno però il diritto di reclamare in seguito e di chiedere la riforma della richiesta.

Art. 96.

Se il Comandante l'Arma dei Carabinieri Reali, per ragione di altri urgenti servizi, si trovi nella impossibilità di aderire a tempo debito in tutto od in parte alla richiesta, deve prontamente riferirne all'ufficiale da cui la richiesta è partita.

Art. 97.

La richiesta per il concorso della truppa, a senso dell'articolo 40 della legge, dev'essere fatta dall'ufficiale di pubblica sicurezza secondo le norme stabilite nel R. Decreto 22 novembre 1886, pel servizio territoriale (Libro Sesto — Truppe in servizio di pubblica sicurezza).

Art. 98.

La sciarpa tricolore, di cui è parola nell'art. 39 della legge, è della larghezza di 12 centimetri circa. Per i questori e per gl'ispettori è di seta ed ha, alle due estremità, fiocchi in argento; per i vice ispettori e delegati è in lana, coi fiocchi pure in lana.

I questori fanno uso della sciarpa tricolore cingendola al fianco.

CAPO X.

—

Personale di basso servizio.

Art. 99.

Ad ogni Questura è addetto un determinato numero di uscieri.

All'occorrenza, negli uffici di pubblica sicurezza possono essere destinati anche commessi diurnisti.

Art. 100.

Alle nomine del personale di basso servizio si provvede con Decreto Ministeriale.

Fermo rimanendo le disposizioni del regolamento approvato con R. Decreto del 26 giugno 1884, n. 2517 (serie 3a) per la concessione degli impieghi ai sotto ufficiali del R. Esercito e della R. Marina, i posti disponibili d'usceri saranno a preferenza concessi agli agenti che contano più di 15 anni di servizio, o che pure si fossero in qualunque tempo resi inabili al servizio attivo per ferite o malattie riportate in servizio o per cause di servizio.

I commessi diurnisti sono scelti a preferenza fra gli agenti collocati a riposo, o che altrimenti non appartengono più al Corpo, sebbene non si trovino nelle condizioni di cui al secondo capoverso del presente articolo e semprechè non siano stati licenziati od espulsi per cattiva condotta.

Art. 101.

La classe, gli stipendi e il numero degli uscieri risultano dai ruoli organici allegati al bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 102.

Le promozioni degli uscieri hanno luogo per anzianità, purchè risulti che abbiano serbata regolare condotta e dato prove di diligenza ed attitudine al servizio.

Art. 103.

La retribuzione dei commessi diurnisti non potrà essere maggiore di lire sessanta al mese e sarà pagata colle economie che a vantaggio dello Stato si verificheranno sul capitolo delle paghe degli agenti di pubblica sicurezza nel bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 104.

Alle mancanze del personale di basso servizio si applicano le punizioni stabilite per gli ufficiali di pubblica sicurezza.

CAPO XI.

—

Disposizioni generali e transitorie

Art. 105.

I requisiti necessari perchè possa essere attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza, a norma dell'art. 44 della legge, sono:

1. Essere maggiore di età.
2. Saper leggere e scrivere.
3. Non essere stato mai condannato per delitti contro le persone, portanti pene restrittive della libertà personale oltre un anno o per reati di associazione a delinquere, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abusi di fiducia e frodi di ogni altra specie e sotto qualunque altro titolo del codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, nonchè per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione a termini di legge.
4. Avere condotta incensurata.

Art. 106.

Le guardie particolari, di cui all'art. 45 della legge, devono provare di avere i requisiti seguenti:

1. Esser maggiore d'età ed aver adempiuto agli obblighi della leva.
2. Saper leggere e scrivere.
3. Non essere stati condannati per delitti portanti pene restrittive della libertà personale oltre un anno o per reati contro la proprietà, qualunque sia la pena.
4. Essere persone oneste e dabbene.

Art. 107.

Le guardie particolari riceveranno dal prefetto un Decreto di approvazione, nel quale saranno indicate le proprietà della cui custodia sono incaricate.

A tergo del Decreto dovranno essere stampati gli articoli relativi alle infrazioni e contravvenzioni pel cui accertamento le guardie sono specialmente preposte.

Art. 108.

I prefetti possono revocare i decreti di nomina delle guardie particolari, qualora venga a mancare taluno dei requisiti prescritti.

Art. 109.

Il pretore, dopo la prestazione del giuramento prescritto dal citato art. 45 della legge, stende in calce al Decreto del prefetto una dichiarazione sottoscritta, del tenore seguente:

« *Il pretore di..... dichiara che N. N. ha prestato addì.....* « *il giuramento* ».

Art. 110.

Le guardie suddette possono vestire quella divisa uniforme che, sulla domanda dei particolari, sia stata dal Prefetto approvata. La divisa deve essere però dissimile da quella dell'Esercito e di ogni altro Corpo armato in servizio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

Art. 111.

Per portare armi, le guardie particolari dovranno munirsi della prescritta licenza, a termini della legge di pubblica sicurezza.

Art. 112.

I Comandanti delle guardie di pubblica sicurezza e delle guardie municipali, per essere ammessi nel personale degli ufficiali di pubblica sicurezza a termini dell'art. 50 della legge, devono avere i seguenti requisiti:

1° Età non superiore ai 60 anni;

2° Non essere stati puniti in seguito a deliberazione del Consiglio di disciplina;

3° Essere dotati di coltura, attitudine e capacità sufficienti pel posto cui aspirano;

4° Essere di buona condotta.

Art. 113.

Pel servizio d'anagrafe, di cui all'art. 55 della legge, sono applicabili le disposizioni portate dagli art. 109, 110, 111, 112 e 113 del regolamento approvato con R. Decreto 8 novembre 1889, n. 6517 (serie 3ª).

Art. 114.

Sono abrogati il regolamento approvato con R. Decreto 18 maggio 1865 per la esecuzione della legge sulla sicurezza pubblica, il R. Decreto 10 novembre 1884, n. 2758 (serie 3ª) ed il R. Decreto 28 aprile 1889, n. 6060 ed ogni altra vigente disposizione contraria alle presenti.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno
CRISPI.

Il Numero **LV** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la domanda del comune di Roccapiemonte (Salerno) perchè venga dichiarata di pubblica utilità la sistemazione della via principale interna della frazione Casali giusta il progetto 5 maggio 1886, dell'ing. Lerro;

Ritenuto che è regolare il seguito procedimento e che nessuna opposizione venne prodotta contro la fatta domanda;

Che l'opera è manifestamente di pubblica utilità inquantochè diretta a sistemare una via per renderla più comoda ed igienica, e che si è provveduto ai mezzi di esecuzione;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È dichiarata opera di pubblica utilità la sistemazione della Via Principale interna della frazione Casali, giusta il progetto e planimetria dell'ing. Gennaro Lerro in data 5 maggio 1886, vista, d'Ordine Nostro, dal Ministro predetto.

Le espropriazioni e lavori relativi dovranno compiersi nel termine di un anno a decorrere da oggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1891.

UMBERTO.

G. Finali.

Visto, *Il Guardasigilli* Zanardelli.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione *(3ª pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 633321 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. cinque al nome di Alamandri *Giuseppe* fu Michele domiciliato a Fossano (Cuneo) fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad Alamandri *Nicola-Giuseppe* fu Michele, ecc. vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 febbraio 1891.

Il Direttore Generale: Novelli.

Smarrimento di Ricevuta *(2ª pubblicazione).*

E' stato denunziato a questa Direzione generale lo smarrimento della ricevuta n. 1449, rilasciata il 14 ottobre 1890 dalla Intendenza di finanza di Napoli coi numeri 16671 di protocollo e 93236 di posizione, al signor Pignone Del Carretto Giuseppe principe di Alessandria, per il deposito di due certificati consolidato 5 per cento, della annua complessiva rendita di lire 950 con godimento dal 1° luglio 1890.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso il termine di cui all'articolo 334 del regolamento 8 ottobre 1870, n 5942, senza che siasi notificata a questa Direzione generale alcuna opposizione, si provvederà per la consegna dei nuovi titoli a chi di dritto, senza obbligo della restituzione della suddetta ricevuta che si riterrà di niun valore.

Roma, 18 febbraio 1891.

Il Direttore Generale
Novelli.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 2 marzo 1891

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . = 765, 3.
Umidità relativa a mezzodì = 24.
Vento a mezzodì . . . . . . NW debolissimo.
Cielo a mezzodì . . . . . . 1|2 coperto.
Termometro centigrado { massimo = 14°, 3. minimo = 0°, 3.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 2 marzo 1891.

Europa pressione molto bassa Nord, ancora abbastanza elevata nella Francia e Centro penisola balcanica. Bodo 722; Pietroburgo 738; Golfo Guascogna 772; Hermanstadt 772.

Italia, 24 ore: barometro sensibilmente disceso; diverse brinate gelate Nord Centro; venti qua là sensibili settentrionali.

Stamane cielo generalmente nuvoloso; venti settentrionali deboli freschi; barometro 767 Nord, 765 Sud Adriatico, intorno 766 altrove.

Mare mosso costa Ionica Meridionale Adriatica.

Probabilità: venti deboli specialmente settentrionali, cielo generalmente nuvoloso.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 2 marzo 1891

Presidenza del Vice Presidente BACCELLI.

La seduta comincia alle 2,10.

ZUCCONI, segretario, legge il processo verbale della seduta del 14 febbraio che è approvato.

BRUNETTI e MEARDI giurano.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE dà lettura della seguente lettera:

Roma, 15 febbraio 1891.

« Onorevolissimo Signor Vice-Presidente della Camera dei Deputati.

« Prego V. Signoria Onorevolissima di voler comunicare agli onorevoli Nostri Colleghi l'unita mia dichiarazione, con la quale rassegno le mie dimissioni dall'Ufficio di Presidente della Camera.

« Ringraziandola anticipatamente della sua gentilezza mi onoro dirmi col più profondo rispetto, di V. Signoria Onorevolissima

« Devotissimo collega

« G. Biancheri. »

Roma, 15 febbraio 1891.

« Onorevoli Colleghi!

« Sento il dovere di rassegnarvi le mie dimissioni dall'Ufficio di Presidente della Camera, affinchè nelle mutate condizioni parlamentari Vi sia data facoltà di nuovamente disporre della Vostra fiducia.

« Lasciando il seggio al quale vi degnaste richiamarmi in principio di questa Legislatura, serbo nell'animo, dolce, perenne ricordo della benevolenza di cui mi onoraste; e mi è vivamente caro esprimervi anche una volta, onorevoli colleghi, la mia riconoscenza profonda e l'affetto devoto, sincero, che a Voi mi unirà per sempre.

« Vostro affezionatissimo collega

« Giuseppe Biancheri. »

DI RUDINI', presidente del Consiglio, dopo aver notato non essere la prima volta che essendosi mutate le condizioni parlamentari il Presidente della Camera s'asi dimesso, ricorda che la Camera stessa lasciò sempre al Presidente, in simili casi, tutta la sua fiducia, che è più personale che politica.

L'onorevole Biancheri non fu eletto da un partito, ma da tutta la Camera. La fiducia dunque fu personale a lui, e quindi propone che la Camera stessa non accetti le sue dimissioni. (Approvazioni).

ERCOLE, ricordati pure i precedenti della Camera perfettamente consentanei a quanto ha notato l'onorevole presidente del Consiglio, e apprezzando il sentimento squisito di delicatezza dell'onorevole Biancheri che da 15 anni occupa con tanta e universale lode la Presidenza, si associa all'idea di non accettare le sue dimissioni (Benissimo!)

IMBRIANI confida che la Camera unanime non vorrà accettare le dimissioni dell'onorevole Biancheri, la cui equanimità si dimostrò specialmente nella seduta del 31 gennaio quando fu tentato di far pressione sopra lui perchè togliesse la seduta... (Commenti).

PRESIDENTE nota che non vi furono di questi tentativi che sarebbero riusciti inutili. (Bene!)

IMBRIANI. E inutili furono. Insiste quindi che non siano accettate le dimissioni dell'onorevole Biancheri.

ZANARDELLI. Sebbene la proposta di non accettare le dimissioni venga da un ministro di quella parte che osteggiò riforme liberali... (Commenti e proteste a destra).

IMBRIANI. E la legge sul giuramento? (Ilarità e commenti).

ZANARDELLI. Nonostante dunque l'attitudine del partito che è al Governo, non farà opposizione; e voterà che non siano accettate le dimissioni del presidente (Bene!)

CAVALLOTTI. Mentre aspetta egli e i suoi amici, custodi gelosi degli interessi del paese....

PRESIDENTE. Tutti i deputati sono custodi gelosi degli interessi del paese.

CAVALLOTTI. Voleva appunto completare così la sua idea.

Dalle parole stesse dell'onorevole presidente la cui alta imparzialità e equanimità è conosciuta da tutti, deduce che trattandosi di fiducia personale non si possa che appoggiare la proposta di non accettarne le dimissioni. (Benissimo!)

DI RUDINI', presidente del Consiglio, è lieto che l'onorevole Zanardelli sia favorevole alla sua proposta; ma è lieto anche più del fiero attacco fattogli. Certo che alcuni dei componenti il Ministero si saranno opposti a riforme inconsulte.... (Rumori — Proteste a sinistra).

Rispettando pienamente le leggi, può dubitare che alcune riforme fossero perfettamente liberali, (Commenti).

Ad ogni modo, qualunque sia la composizione del Ministero, oggetto di questo è la ricostituzione della finanza dello Stato. Con questa bandiera vincerà o cadrà. (Vive approvazioni a destra).

ZANARDELLI aveva inteso solo di dire le ragioni per cui si associava alla proposta del presidente del Consiglio; non fare un attacco, del quale non crede il momento.

E rilevando la affermazione dell'onorevole Rudinì che, sebbene venuto da diversi lati della Camera, il Ministero voglia unire i suoi sforzi per la questione finanziaria, nota che i gabinetti di coalizione furono sempre deboli.. (Vivi rumori e proteste).

NICOTERA, ministro dell'Interno, si crede obbligato a rispondere poche parole all'onorevole Zanardelli; quantunque non creda scelto bene il momento per un vero attacco quale è stato mosso, trattandosi soltanto delle dimissioni offerte dall'onorevole presidente della Camera.

L'onorevole Zanardelli ha detto che il presente Ministero è un Ministero di coalizione; ma, e che cosa erano i Ministeri dei quali l'onorevole Zanardelli ha fatto parte? (Vive approvazioni a destra e al centro).

Gli uomini che sono ora al Ministero non sono altro che uomini di buona volontà. Converrà dunque giudicarli dagli atti loro. E per questo si ispirano alla situazione parlamentare dalla quale il Ministero stesso è sorto. (Bene!)

Questo giudizio il Ministero aspetta; e solo quando sia favorevole rimarrà al potere. (Benissimo! — Applausi a destra).

ZANARDELLI, risponde che precedentemente non vi furono Ministeri di coalizione. (Rumori e interruzioni a destra).

Del resto l'onorevole Nicotera potrà mettersi d'accordo col presidente del Consiglio, che ha dichiarato inconsulta la riforma elettorale (Bene! a sinistra).

DI RUDINI', presidente del Consiglio, non ha mai dichiarato inconsulta la riforma elettorale. Solo egli si sarebbe ispirato a criteri diversi. (Commenti a destra).

NICOTERA dichiara esplicitamente che quando non si trovasse d'accordo col presidente del Consiglio, saprebbe quel che gli converrebbe di fare.

Egli non ha rinunziato ad alcuno dei suoi principii. Conviene che talune riforme debbono esser forse ritoccate; nello stesso modo che il precedente Gabinetto se ne mostrò convinto quando istituì la Commissione reale per proporre appunto modificazioni.

Voci Ai voti! Ai voti!

BOVIO, in nome dei suoi amici, dichiara che non ritiene opportuno il momento per mettere innanzi differenze di partiti: e che non si dovrebbe discorrerne se non quando il Paese abbia chiaramente designato i partiti nuovi.

La elezione del presidente deve rimanere all'infuori d'ogni partito ed inspirarsi unicamente all'equanimità ed alla giustizia. (Approvazioni a sinistra).

PRESIDENTE pone a partito la proposta del presidente del Consiglio, che non si accolgano le dimissioni del presidente.

(La Camera approva alla quasi unanimità).

Comunicazioni del Governo.

DI RUDINI', presidente del Consiglio, annuncia la nomina dell'onorevole Saint-Bon a ministro della marineria.

LUZZATTI (ministro del Tesoro): Ho l'onore di presentare le note di variazioni a tutti gli stati di previsione per l'esercizio dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1895 (1).

La Camera vorrà consentirmi che ne chiarisca brevemente gli effetti finanziari pigliando le mosse dall'Esposizione del mio egregio predecessore.

Nella nota preliminare presentata il dì 18 dicembre l'epilogo degli stati di previsione si conchiudeva in lire 606,281.62 di avanzo fra le entrate e le spese effettive. Ma nel movimento dei capitali si estinguevano passività per lire 10,890,611.70 più che non si consumasse patrimonio o non si accendessero debiti; quindi il *deficit* presunto del bilancio, a cui doveva provvedere il Tesoro, ammontava a lire 10,284,330.08, e aggiungendo lire 11,100,000 di spese straordinarie militari, che due speciali disegni di legge gittavano a carico dell'esercizio 1891-92, il disavanzo, nella categoria delle entrate e spese effettive, saliva a lire 10,493,718.38, e colla deficienza nel movimento dei capitali, nell'insieme, a lire 21,384,230.08.

Ma il risultato delle riscossioni nel primo semestre dell'esercizio corrente, noto al ministro Grimaldi quando faceva la sua Esposizione alla Camera, lo persuase, d'accordo colla Sotto-Giunta dei bilanci finanziari, a detrarre dalle previsioni del 1890 91 altri 20 milioni nella estimazione delle entrate; sottrazione probabilmente inferiore alla realtà.

E poichè la deficienza delle entrate, la quale riverbera il disagio economico del paese segnatamente nelle tasse sui consumi e in quelle sugli affari, che ne sono per così dire la misura termometrica, non si correggerà a un tratto, l'onorevole Grimaldi con note di variazioni del 4 febbraio 1891 tolse lire 17,212,950 alla previsione del prossimo esercizio, alzandone per tal modo il disavanzo complessivo a lire 38,597,280.08.

A questo disavanzo si faceva fronte con lire 9,263,550 di economie intro otte immediatamente nei bilanci e con altri 29 milioni attinti parte alle imposte e parte a riforme amministrative, espresse concretamente o annunziate in modo generale.

Il presente Gabinetto accetta, dopo che ne ha esaminata l'indole, tutti i 9 milioni di economie proposte dai suoi predecessori, poichè diminuiscono la spesa senza diminuire l'effetto utile dei pubblici servizi.

Rimane un disavanzo di lire 29,333,730.08.

Le note di variazioni oggi presentate alla Camera e i disegni di legge militari che accompagnano quella del Ministero della guerra introducono nella categoria delle spese effettive un'economia concreta, immediata, a pronta cassa, che ammonta a lire 36,859,398.77.

E poichè in piccola somma queste economie diminuiscono l'entrata effettiva e quella del movimento dei capitali, che in alcune parti e per altre cagioni lievemente si accrescono, il risultato netto di esse, come appare dalla nota che lo epiloga, si riduce a 36 milioni.

(1) Note di variazioni nella spesa:

Ministero del Tesoro	L.	2,611,052 50
» delle Finanze . . .	»	2,106,050 —
» di Grazia e Giustizia . .	»	1,051,033 25
» degli Affari esteri . . .	»	1,118,551 20
» dell'Istruzione pubblica .	»	1,540,428 61
» dell'Interno	»	2,158,557 09
» dei Lavori pubblici . .	»	5,644,318 52
» delle Poste e telegrafi . .	»	2,256,616 —
» della Marina	»	6,500,000 —
» dell'Agricoltura e commercio.	»	1,096,061 60
» della Guerra	»	7,078,730 —
» della Guerra (progetti di leggi per minori spese straordinarie militari in confronto a quelli già presentati) . .	»	3,700,000 —
Totale	L.	36,859,398 77

Quindi il meditato impegno preso dal Presidente del Consiglio, in nome del Ministero, si è potuto non solo tenere, ma oltrepassare. E in verità per tenerlo sinceramente bisognava oltrepassarlo. Infatti il Presidente del Consiglio si obbligava a pareggiare con economie le spese colle entrate effettive; al che sarebbe parsa sufficiente un'economia di lire 18,443,118 38, comprendendovi anche le spese straordinarie militari.

Per contro colle economie che abbiamo raccolte si pareggia anche la deficienza dell'entrata colla spesa nel movimento de' capitali e si ottiene di più un avanzo netto e disponibile di circa sette milioni.

Ma noi non siamo qui per dissimulare nessuna difficoltà della finanza e non vogliamo troppo che il tenore umile delle riscossioni nel presente esercizio e il tempo pigro moto dell'economia nazionale non ci lasciano la speranza che nel 1891-92 si potrà riscuotere tutta l'entrata effettiva sinora prevista, segnatamente nelle tasse sui comuni e sugli affari.

Vi è un'azione vicendevole, nel bene come nel male, fra le condizioni del bilancio finanziario dello Stato e quelle del bilancio economico della nazione; l'uno sta all'altro come il gitto alla pressione della fonte.

Ora a togliere o a diminuire quelle delusioni che nociono al nostro credito, generate dalla troppo grande distanza fra la stima e la realtà delle entrate, presentiamo una nota di variazioni, la quale scema per l'esercizio 1891-92 di altri 10 milioni il provento delle tasse sui consumi e sugli affari; cosicchè fra lo stato di previsione del 18 dicembre e quello che ora lo sostituisce vi è una diminuzione nell'entrata di lire 27,212,950.

Ma a fine di scemare la previsione delle entrate del prossimo esercizio di 10 milioni, poichè non ce ne avanzano, come abbiamo veduto, che 7, bisogna attingere 3 ad altri provvedimenti.

Noi li domandiamo, come tutti i nostri predecessori, alla riforma delle Banche di emissione, calcolata con giusta prudenza nei suoi effetti finanziari intorno a 4 milioni, quale compenso del privilegio, che con un disegno di legge chiederemo fra breve di rinnovare agli istituti, i quali ne sono ora investiti.

Questo disegno move dal principio che è vana ora una disputa teorica fra l'unità e la moltiplicità delle Banche di emissione nel nostro paese, dove conviene regolare il credito in modo che tutti gli Istituti si sentano e si sappiano *coordinati fattori e organi essenziali della circolazione* sostituendo al metodo delle *concorrenze non disciplinate*, che li logorano nel disputarsi gli affari e negli attriti della *risconirata*, quello *della cooperazione intesa a custodire sovratutto i più vitali interessi del paese.*

Occorre che gli Istituti di emissione purghino al più presto i loro portafogli da titoli e da cambiali che non avrebbero dovuto mai prendervi domicilio, poichè la circolazione cartacea che sostituisce la metallica non può servire di comodo e di strumento ad affari poco solidi o di lunga scadenza, se si voglia davvero uscire stabilmente dal corso forzoso, e togliendo dal cambio coll'estero quella parte che vi rappresenta ancora il disagio della carta riaprire i mercati italiani alle feconde correnti metalliche.

Ma insieme al disavanzo del bilancio, a cui si provvede colle economie, è urgente pensare al Tesoro.

Più volte si è ragionato alla Camera intorno alle difficoltà di ogni specie che genera un alto debito del Tesoro e segnatamente si dimostrarono le seguenti proposizioni:

1° che un alto debito del Tesoro carica il bilancio di oneri sproporzionati, poichè dovendosi attingere allo scarso risparmio nazionale disponibile, oltre un certo limite la ragione degli interessi si alza per tutta la massa del debito fluttuante.

2° che troppo si molesta l'economia nazionale a essa sottraendo la già sottile dote dei risparmi e dei depositi bancari; e ove si ricorra all'estero, la cosa non è scevra di incertezze per le fluttuazioni del cambio e perchè i debiti galleggianti vi fanno concorrenza ai consolidati che all'estero si devono particolarmente negoziare.

3° infine, per tacere di altre considerazioni minori, un debito alto del Tesoro interdice al Governo di scegliere l'ora opportuna per ne-

goziare i suoi prestiti consolidati, perpetui o redimibili che siano, e deve il più delle volte subirla.

In conformità a queste dichiarazioni pregheremo la Camera di assecondare il Governo nelle proposte che le farà per sistemare e alleviare il debito del Tesoro, il quale alla fine di questo anno anche giovandolo di quella parte residua di rendita, che non occorrerà più pel bilancio del prossimo esercizio equilibrato, non sarà minore di 430 milioni.

A questo fine bisogna intendere e non si potrà mai dire di avere consolidata la finanza senza aver sistemato il Tesoro; il sistemarlo sarà un compito egualmente necessario e un debito egualmente sacro come quello del pareggio del bilancio.

Ma per procurare i mezzi nuovi a quest'alto intento è uopo rinforzare il bilancio mantenendo con alcune modificazioni la legge sul riordinamento della tassa delle polveri, dalla quale non attendiamo che poco più di 1 milione, in luogo dei 2 sperati; conservando con parecchie modificazioni il progetto che otteneva delle economie e a una migliore disciplina delle rivendite e dei magazzini di sali e tabacchi; fondendo le disposizioni sul lotto in un nuovo disegno, il quale consolida nelle vincite la imposta di ricchezza mobile così lievemente accresciuta da non scemare la fatale attrattiva del giuoco; da esso si attendono due milioni all'incirca.

Infine mentre conserviamo il progetto di legge sulle pensioni, ritiriamo quello che proponeva una maggior ritenuta sugli stipendi, assegni e aggi, non parendoci opportuna una tassa speciale sul soli impiegati di fronte al programma che professa di ottenere il pareggio colle economie.

Abbiamo resistito a proposte da più parte fatte per sopprimere o diminuire le indennità agli impiegati di Roma, anche nel pensiero che prossimamente saranno colpiti dalla tassa comunale di famiglia o sul valor locativo.

Pertanto si sono escogitate alcune disposizioni, le quali non aggravano agli impiegati la loro condizione e solo indugiano o tolgono dei benefizi, come il ritardo di parte dell'assegno di promozione per i primi 6 mesi.

Da questi, e altrettali provvedimenti, speriamo di trarre 2 milioni subito, e 4, gradatamente in appresso.

Tutti questi mezzi, più un milione che si residua dalla riforma bancaria e il maggior gitto delle entrate future assegneremo per migliorare il Tesoro per tal modo rendendo omaggio al canone di finanza severa, secondo il quale i debiti del Tesoro, che rappresentano i disavanzi non consolidati dei passati bilanci, si debbano redimere con entrate effettive.

Inoltre nella legge sul riordinamento bancario il Governo chiederà alla Camera di separare il conto della circolazione pel commercio dal conto della circolazione per lo Stato, in modo che tutte le anticipazioni statutarie che il Tesoro ha facoltà di chiedere alle Banche possano essere da esso adoperate a una ragione mitissima d'interessi senza attingere al conto del commercio e perturbarlo.

Pertanto il mezzo principale finanziario del Tesoro diverrà gradatamente l'anticipazione statutaria; il mezzo sussidiario diverrà il buono che costa di più.

Vi sarà sugli oneri presenti dei debiti finanziari un risparmio di alcuni milioni, i quali si assegneranno anch'essi a migliorare la situazione del Tesoro.

Così dalla sistemazione del Tesoro e dal riordinamento della circolazione il Governo si ripromette che assorbendo minor somma di risparmi disponibili e acquietandosi all'estero il dubbio sulla stabilità dei cambi si possa, quando sia ristorato permanentemente il credito pubblico, diminuire la ragione dell'interesse del denaro e a gradi ribassare lo sconto nelle Banche di emissione.

Tutta la politica finanziaria ed economica del Governo sarà informata a questo principio che il progressivo miglioramento dell'economia nazionale sia coordinato al pareggio del bilancio, alla sistemazione del Tesoro, al riordinamento della circolazione, perchè non è il bilancio dello Stato che debba rifarsi a scapito dell'economia nazionale, ma è il rifiorire di questa che ridonerà forza ed elasticità al bilancio dello Stato.

Ma a due altri punti deboli della nostra finanza convien pensare e provvedere, poichè la sola critica rappresenterebbe, come fu detto, *la potenza degli impotenti*, se denunziato il male non si accennasse il rimedio.

Vogliamo alludere ai fondi delle Casse per gli aumenti patrimoniali nelle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e alle costruzioni ferroviarie dello Stato.

Alle Casse patrimoniali, che stanno figliando in silenzio e quasi inavvertitamente dei debiti latenti, urge provvedere perchè fra qualche tempo non si debba attendersi una di quelle tristi rivelazioni, delle quali non ha difetto la storia delle ferrovie in Italia.

A tale fine, e dopo aver bene investigata la situazione di queste Casse e provveduto alla tutela dei diritti del Governo, presenteremo un disegno di legge inteso a fissare un concorso stabile annuo a favore di esse, a fondo perduto, senz'illudersi sulla possibilità di rimborsi futuri; poichè le necessità continue dei progressi ferroviari saranno a mala pena seguite in appresso da qualsiasi aumento si possa sperare sulla partecipazione delle Casse al prodotto lordo.

E confidiamo di trovare negli stessi ordini ferroviari i mezzi idonei in modo che senza nuovi carichi dei contribuenti si risolva anche questo complicato affare.

Rimane l'altro problema, che in verità è anche il più grave e sul quale si avrà occasione di ragionare nelle prossime discussioni; riguarda il crescente danno finanziario ed economico inflitto al paese dalle continue emissioni di obbligazioni ferroviarie, le quali, non ostante il valore intrinseco del nostro credito pubblico e i provvedimenti virili che abbiamo preso e prendiamo per consolidarlo, si sono fatte a ragioni necessarie pel momento in cui si negoziavano, ma che non appagano la coscienza nazionale.

Un popolo il quale ne' momenti più difficili ha mantenuti illesi i propri impegni, e anche nelle jatture del corso forzoso e dei grossi disavanzi ha pagato all'estero in oro puntualmente gli interessi del suo debito, in tre anni senza disturbare i servigi dello Stato ha diminuite e sta per diminuire le spese effettive in modo permanente di ben oltre 100 milioni, e oggi è vicino ad afferrare di nuovo la cima del pareggio che aveva perduta, senza orgoglio fastoso merita dal credito pubblico del mondo un ben più alto giudizio.

Ma i popoli, come gli individui, ottengono a fido il denaro altrui nella ragione inversa delle loro domande; quindi bisogna scemare all'estero le domande di prestiti per le costruzioni ferroviarie.

A tale scopo sin dal bilancio dell'esercizio 1891-92 il mio collega dei lavori pubblici nella nota di variazioni che oggi vi ho presentato chiede al Ministero del Tesoro 19 milioni di meno di obbligazioni, e si continuerà questa accurata revisione anche in appresso non a fine di mancare agli impegni solennemente assunti dalle leggi, ma col proposito di cominciare le costruzioni dopo che siano esattamente studiati i progetti in guisa che le opere iniziate non s'arrestino a mezzo e costino invero secondo le previsioni e non un tanto di più.

Ma quand'anche si diminuisca, sull'esempio del prossimo esercizio, l'emissione annua delle obbligazioni ferroviarie e si possano risparmiare le emissioni successive per le Casse patrimoniali secondo i disegni, che vi proporremo per la loro sistemazione, tutto questo non basta ancora. A influire potentemente sul credito bisogna fare colle entrate effettive una parte delle costruzioni, secondo i buoni precetti di una sana finanza.

Prendiamo impegno di consacrare tutta la mente nostra alla ricerca di quelle economie organiche, che migliorano, semplificano, discentrano i servizi pubblici, li liberano dai vincoli burocratici e perciò ne accrescono l'effetto utile.

Il programma delle economie organiche si collega con una graduale diminuzione delle funzioni accentratrici dello Stato. Minori ingerenze dello Stato e pareggio con le economie sono termini equivalenti.

Gli effetti di queste economie organiche, che presenteremo in concreti disegni di legge insieme all'assestamento del prossimo esercizio, e delle quali in ogni Ministero si sono già iniziati gli studi, che si

en unziano fruttuosi, si dedicheranno a compiere una parte sempre maggiore delle costruzioni ferroviarie colle entrate effettive scemando di tanto l'appello annuo al credito pubblico.

Onorevoli colleghi,

Per epilogare in brevi parole questo discorso, abbiamo potuto in pochi giorni di studi raccogliere 36 milioni di economie nette nelle spese effettive, le quali, quando vi siano note, confidiamo che accoglierete senza difficoltà, perchè non indeboliscono i pubblici servizi, nè la compagine dell'esercito e dell'armata, nostro orgoglio e nostro presidio; abbiamo accresciuta l'entrata di oltre 10 milioni; nella costruzione delle ferrovie si alleggerisce la spesa di 19 milioni; nell'insieme colle economie di 9 milioni, già prima introdotte negli stati di previsione, senza confondere le spese ed entrate effettive colle ferroviarie, si ottengono 74 milioni di miglioramento della situazione finanziaria.

Così sin d'ora si consegue il pareggio fra le entrate e le spese effettive, il pareggio nel movimento dei capitali, pur diminuendo di 10 milioni la previsione dei proventi delle imposte, e con mezzi concreti si attende ad alleviar il Tesoro, a riordinare la circolazione, a definire alcune grosse questioni ferroviarie ancora insolute e che minacciano la solidità del bilancio E se mai le entrate dovessero fallirci di più, cercheremo nuove economie mano mano che potremo acquistare maggiore esperienza delle amministrazioni a noi affidate.

Se ci si additeranno nella Camera, o nella Commissione del bilancio, altre fonti di risparmi da noi non esplorate, vi saremo grati del consiglio e ci conformeremo ad essi. Ogni milione di economia concreta e positiva è in questo momento prezioso, perchè contribuisce a scemare il pericolo del bilancio, che sta nella differenza fra le previsioni e la realtà delle entrate. A risarcire le quali, a ridonare a esse la perduta elasticità, insieme a forti iniziative economiche sulle tariffe ferroviarie e marittime di esportazione e di transito, insieme a buoni trattati di commercio, ai quali con grande onore della nostra civiltà pare spiri ot nuovo propizio il fato in Europa, insieme al riordinamento della circolazione, alla diffusione di istituti di credito agrario, ai quali pensiamo, e a leggi che confortino gli invalidi e i veterani del lavoro, deve provvedere segnatamente il pareggio del bilancio

Un pareggio stentato tra le entrate e le spese effettive, che non provveda nè al disavanzo del movimento dei capitali, nè all'alleviamento del Tesoro, nè alla diminuzione dei debiti ferroviari non può influire efficacemente sulla riparazione delle entrate fiscali; perchè esse risorgano bisogna che tutta l'economia del nostro bilancio sia migliorata.

Si pensi, a mo' d'esempio, al rifiorimento di tutti i cespiti delle tasse sugli affari, se si potranno permanentemente e senz' artifici col credito rialzare i titoli di Stato o quelli privati, che lo misurano! Ma perchè ciò avvenga non basta il piccolo equilibrio meccanico fra le entrate e le spese effettive; bisogna guardare più in alto. E poichè la meta non è lontana la raggiungeremo, consolidando col pareggio sincero del bilancio anche la stabilità della nostra fortuna economica e della nostra grandezza politica.

L'impresa alla quale ci accingiamo è ardua; vi ci siamo messi con coraggio e vi perdureremo, perchè sentiamo di secondare i voti della Camera e del paese.

PELLOUX, ministro della guerra, dichiara che alcune delle economie che egli propone per il suo Ministero sono transitorie, altre permanenti, e presenta una relazione cumulativa per dar ragione dei seguenti provvedimenti:

1. Ritiro del disegno di legge per una spesa straordinaria di lire 10,600,000 e presentazione di un altro disegno di legge col quale si riduce tale spesa a lire 8,600,000;

2. Assestamento delle spese d'Africa concordate col ministro degli esteri, per l'anno 1890 91;

3. Modificazione dei quadri organici e delle tabelle numeriche per il nostro esercito;

4. Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi;

5. Modificazioni della legge sul reclutamento, relative alle rafferme con premio;

6. Modificazioni all'obbligo del servizio militare;

7. Determinazione del contingente di prima categoria per la classe del 1871.

Chiede che i primi due disegni di legge vengano rimessi alla Commissione del bilancio; i due che seguono siano mandati agli Uffici e gli altri tre vengano esaminati col sistema delle tre letture.

(La Camera approva).

NICOTERA, ministro dell'Interno, presenta un disegno di legge per autorizzare provincie e Comuni ad eccedere la sovrimposta.

COLOMBO, ministro delle finanze, ritira i disegni di legge intorno ai magazzini di privative e al contrabbando, sostituendoli con due altri; ritira il disegno di legge pel conferimento dei banchi del lotto, sostituendolo con altro che modifica la legge e il regolamento relativi al lotto pubblico. Presenta poi le relazioni intorno al servizio catastale e all'Asse ecclesiastico.

VILLARI, ministro dell'istruzione pubblica, ritira i disegni di legge intorno alle scuole superiori di architettura; agli istituti secondari di Belle arti; all'istruzione primaria; alle pensioni agli insegnanti in scuole divenute governative.

Dichiara che si riserva di ripresentare, modificandoli, alcuni di questi disegni di legge.

LUZZATTI, ministro del Tesoro, ritira il disegno di legge relativo alla ritenuta sugli assegni ed aggi dei funzionari dello Stato.

IMBRIANI è dolente di non avere udito nella esposizione fatta dal ministro del Tesoro, alcuno accenno al suo famoso segreto (Vivissima ilarità) per il ristoro del bilancio.

Intanto nota che, a riscontro delle ritenute proposte sullo stipendio dei piccoli impiegati, non si è proposta una economia sulla Lista Civile (Rumori — Commenti) come già fece il ministro Sella.

DI RUDINI', presidente del Consiglio, osserva anzitutto che la disposizione cui ha accennato l'onorevole Imbriani non tocca gli stipendi dei piccoli impiegati.

Quanto poi alla Lista Civile, dice, in alto non c'è bisogno dei consigli dell'onorevole Imbriani.

IMBRIANI. Dateglieli voi.

DI RUDINI, presidente del Consiglio. Non c'è bisogno neanche dei miei consigli per intendere le necessità del paese; e l'Italia vede e sa come il Re adempia al suo alto ufficio. (Vivissimi applausi).

IMBRIANI nota che si ritardano le promozioni ai piccoli impiegati, locchè costituisce una ritenuta.

Biasima poi il Governo di scoprire la Corona e anche di non aver proposto una economia sulla Lista Civile che, malgrado le attuali strettezze del Paese, è di ventuno milioni. (Rumori).

PRESIDENTE. Ella dovrebbe pur dire di quanto questa Lista Civile sia diminuita dalla inesauribile carità del Principe. (Scoppio di vivissimi, prolungati applausi: grida di Viva il Re!)

Annunzia la nomina a sotto segretari di Stato degli onorevoli Corsi, Buttini, Della Rocca, Salandra, Frola, Pullè e Pascolato, e propone che domani la Camera provveda alla nomina di nove Commissari del bilancio.

(E' approvato).

Comunica la seguente lettera:

« Roma, il 31 gennaio 1891.

A S. E. il Presidente
della Camera dei Deputati.

« In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1867, N. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere all'Eccellenza Vostra l'elenco delle registrazioni *con riserva* fatte dalla Corte dei conti nella seconda quindicina di gennaio corrente. »

« Il presidente: Duchoquè. »

Sarà stampato e distribuito.

CARMINE presenta la relazione sull'eccedenza di spese d'ordine e obbligatorie per l'esercizio 1889-90

COLAJANNI domanda di parlare.

PRESIDENTE. Su di che?

COLAJANNI. Sulle dichiarazioni del Governo.

PRESIDENTE. La discussione è esaurita. (Bene!)

COLAJANNI. E' una delle tante violenze che si subiscono qui dentro. (Vivissimi rumori).

PRESIDENTE (con forza). Qui non si fanno violenze: la violenza verrebbe da Lei. (Bene!)

IMBRIANI. Il presidente ha parlato di carità del Principe: questa parola...

PRESIDENTE. Dica pietà.

IMBRIANI... non mi pare dignitosa pel paese. (Rumori)

PRESIDENTE. Ma, onorevole Imbriani, è inutile; Ella dovrebbe comprendere che in Italia la fede nella monarchia è piena ed intera. (Vivissimi applausi)

IMBRIANI. Ma che c'entra la fede nella monarchia? Io ho parlato di lista civile! (Rumori e commenti).

Commemorazioni.

PRESIDENTE legge le seguenti commemorazioni:

Con Ferdinando Acton, che appena toccava il sessantesimo anno d'età, si spense uno dei più valorosi comandanti della nostra armata.

Continuando la tradizione egregia della sua stirpe, egli per tempo si diede al mare, e dal mare gli vennero gli onori più ambiti.

Capitano di fregata nel 1866, combattè strenuamente a Lissa, e in quel giorno, per l'Italia infelice, contribuì a riconfortare colla gagliarda opera sua le immortali speranze della patria.

Quel cuore ardimentoso, quel geniale intelletto di capitano parea che la fortuna avesse serbato a tempi per l'Italia più lieti.

Ferdinando Acton, deputato, senatore, ministro, rese coll'opera sua illuminata e solerte singolari servigi.

Egli, sedendo al Governo della nostra marineria militare, fu dei cooperatori di quella flotta, che offrendo oggi saldo e incrollabile il fianco, come saldo e incrollabile sarà l'animo di chi dovrà comandarla, solca ammirata i mari, legittimo orgoglio d'ogni cuore che batta per la patria libera e forte.

Il dì che a Napoli il comando del massimo numero delle nostre navi da guerra si vide esercitato da un solo, alla sicurezza e alla precisione de' movimenti fummo presi d'ammirazione patriotticamente lieta, nel cospetto del glorioso nostro alleato: il comandante era Ferdinando Acton.

Onore dunque alla memoria di quest'uomo che tutto sè stesso consacrò sempre, nella varia operosità della vita, al valore dell'armi, presidio e decoro della grandezza d'Italia. (Bene!)

Agostino Magliani resta a noi tra' più imitabili esempi di sapiente, infaticabile operosità.

Non gli stimoli ambiziosi che danno le ali ai più torpidi, ma il tranquillo amore della scienza e della patria, l'equanime desiderio del bene, sorretto da una meravigliosa lucidità di mente, lo condussero e lo mantennero per molti anni al governo della nostra finanza.

Alla vasta profonda scienza della pubblica economia e al magistero dei più riposti coefficienti di quel grande intricato organismo che è l'amministrazione dello Stato.

Egli congiunse l'acuta intuizione dell'intelletto, che, per rapida conoscenza delle vicende e dei fattori economici, per ricchezza di espedienti, per luce smagliante di pensiero, dava alla arida materia dei numeri una geniale impronta di artista.

Con lui la nostra finanza salì un giorno a così piena ed alta prosperità che, parve all'Europa che ne invidiava, una vera cima di gloria.

Abolito il corso forzoso, trasformati i tributi, pareggiato il bilancio, cercata a prezzi fin allora sconosciuti la rendita nostra, riattivate in ogni dove le fonti della ricchezza nazionale, iniziata la perequazione fondiaria, ci parve per un istante compiuta da un genio la nostra redenzione economica.

Cause molte gravi e diverse, di cui egli sopportò rassegnato ma dolente gli effetti, nessuna certo imputabile a Lui, ci respinsero assai lungi da quella altezza; ma Egli, uscito dal Ministero, si sentì tutto altro che dòmo della gravità dei casi.

Tornato a meno alti uffici, seguì dentro e fuori il Senato, con occhio sapiente e amoroso, le vicende delle nostre finanze; e tra i fremiti dei partiti cozzanti di queste parlava con tanta serena obbiettività di spirito, che parve prodigio. Non mai Agostino Magliani, innanzi ad un pubblico interesse, lasciò sentire la voce di privati rancori. Anzi, privati rancori, private ambizioni, Egli non conobbe giammai. Pareva che, lasciato il peso delle passioni umane, d'altro non vivesse che di serenità intellettuale e di desiderio del bene.

Ed ora non è più! Vittima di una invincibile malattia di cuore, che a me, amicissimo suo, toccò or fa più di un anno, il doloroso ufficio di segnalare, lasciò questa vita il 21 dello scorso febbraio.

Come visse, morì; quasi inconscio del suo malore, sereno e mitissimo, anche tra le torture di un morbo crudele.

Egli che fu per tanti anni ministro; Egli che lascia in quanti lo conobbero una infinita eredità di affetti, nella sua casa deserta e contristata dal più grave de' lutti, lasciò la povertà, come ultimo e desolato ricordo delle sue alte virtù. (Bene! Bravo!)

Altra dolorosa perdita deve lamentare la Camera: Giuseppe Toscanelli, che vi sedeva dalla settima Legislatura, cessò di vivere il 27 dello scorso febbraio.

Fervido di patrio amore, fu visto sugli spalti di Malghera, combattere strenuamente per la memorabile difesa di Venezia; poi devoto alla unità d'Italia, non patir Granduchi e far parte di cospirazioni patriottiche.

Nei tempi tranquilli era passionato agricoltore, specialmente dedito alla enologia.

Nel Parlamento fu per intervalli assiduo ai lavori, ed ebbe parte in molte fra le più gravi discussioni.

Giudicando l'opera altrui, avess'egli torto o ragione, sempre mostrò rara indipendenza di carattere.

Il suo discorso fluiva, arguto e sciolto e ingentilito dalla nativa grazia toscana; e sovente il motto acuto, in un lieto e brillante luccicare di spirito, e la rumorosa festività della sua parola rompevano la monotona serietà dei gravi argomenti, ed eccitava l'ilarità dei colleghi.

Ora quella arguzia gioconda fatta persona si è ammutolita per sempre.

Sono certo d'interpretare il sentimento della Camera, affermando che la memoria di colui, che per tanti anni ci fu caro e brioso collega e che nelle più ardue questioni portò sempre amore così sincero alla pubblica cosa, rimarrà lungamente, dolorosamente scolpita negli animi nostri. (Bene!)

DI RUDINI', presidente del Consiglio, si associa, in nome del Governo, alle parole del presidente.

Si associano pure gli onorevoli MORELLI, LUCIANI, SOLIMBERGO, MAZZIOTTI e PARPAGLIA il quale propone che la Camera esprime il suo cordoglio alle famiglie degli illustri defunti.

(E' approvato).

PRESIDENTE dichiara vacante un seggio nel collegio di Pisa. Annunzia che l'onorevole Bonghi ha presentato un disegno di legge che sarà trasmesso agli uffici Propone poi di passare alla verificazione dei poteri.

(E' ammesso).

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE legge la relazione della Giunta delle elezioni con cui si dichiarano non contestabili quelle degli onorevoli Crispi, Cuccia, Amato Pojero, Marinuzzi e Muratori a deputati del I collegio di Palermo.

COLAJANNI dice constare da una lettera del questore di Palermo che furono inviati in quella città individui a dirigere il movimento elettorale e far pressione a favore dei candidati ufficiali, e osserva che la Giunta non ha tenuto conto abbastanza di quel documento.

NOCITO, relatore, risponde che le elezioni del I collegio di Palermo furono convalidate alla unanimità.

Tuttavia fa osservare all'onorevole Colajanni che il documento cui egli accenna fu dalla Giunta trattenuto per metterlo a disposizione della Camera, e che le asserzioni in esso contenute non possono af-

fatto infirmare la validità della elezione, non avendo esso alcun serio valore.

COLAJANNI replica che gli consta per affermazioni di membri della Giunta che del documento in questione non fu tenuto alcun conto; mentre, lungi dal non aver serio valore contiene affermazioni le quali dimostrano che furono fatte pressioni governative nelle elezioni.

Ora questo contradice non solo a tutti i principii di libertà della quale i passati ministri si mostrarono campioni, ma alle leggi. La Camera quindi ha diritto di intervenire nella questione.

MARINUZZI, quantunque ritenga correttissimo l'uso di non intervenire nella discussione in elezione propria, deve dire, per amore di verità, che il documento in questione non è autentico e che la persona ivi indicata non fu mai a Palermo. (Commenti).

E' escluso quindi completamente che vi sieno state a Palermo pressioni governative come non vi sono state a Caltanissetta. (Si ride).

TONDI, presidente della Commissione, sostiene l'operato della Giunta, associandosi alle argomentazioni esposte dal relatore.

Voci. Ai voti! ai voti!

PANTANO crede che non soltanto in questa, ma in molte elezioni anche delle Legislature precedenti, nelle provincie meridionali, vi siano state pressioni governative.

Nel caso speciale, poi, da un indizio grave si può aver presunzione delle pressioni governative.

Del resto la questione è stata sollevata come protesta.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte in contrario dà atto alla Giunta delle sue comunicazioni.

Presentazione di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE dà lettura delle seguenti interrogazioni ed interpellanze:

« I sottoscritti chiedono d'interpellare l'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio, sul ritardo frapposto all'organizzazione e funzionamento dell'Istituto agrario autonomo di S. Pietro in Perugia.

« Fani, Faina, Pompili ».

« Il sottoscritto domanda all'onorevole ministro d'agricoltura, industria, e commercio se intenda presentare il disegno di legge per il censimento da farsi nel dicembre dell'anno corrente.

« Ferdinando Martini ».

« Desidero interrogare l'onorevole ministro dell'interno sul quando saranno formate le Commissioni per la libertà condizionale a norma del codice penale.

« Rosano ».

Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dell'interno relativamente al disegno di legge sullo stato degli impiegati civili.

« Valli ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il signor ministro di agricoltura, industria e commercio sui provvedimenti che intende adottare in ordine alla deliberazione testè presa dal Comizio agrario di Sassari diretta ad ottenere la ricostituzione dei vigneti distrutti dalla fillossera.

« De Murtas. »

« Il sottoscritto chiede interpellare S. E. il ministro delle finanze sulle istruzioni date agli agenti delle imposte in ordine all'applicazione ed interpretazione dell'articolo 9 della legge sulla revisione dei fabbricati e quali provvedimenti intenda pigliare al riguardo

« De Murtas. »

« Il sottoscritto desidera d'interrogare l'onorevole presidente del consiglio e ministro degli affari esteri per sapere se sia vero che una missione russa stia per recarsi in Abissinia passando pei possedimenti francesi e quale sia il vero scopo di siffatta missione.

« Di S. Giuliano. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro degli affari esteri, presidente del consiglio, sugli intendimenti del Governo rispetto alle nostre relazioni internazionali e sul nuovo atteggiamento che affermasi esso abbia ad assumere verso le potenze alleate.

« Lucifero. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della guerra se nel dare corso alle recenti disposizioni per l'avanzamento a scelta da capitano a maggiore, è sua intenzione di provvedere all'avanzamento degli ufficiali aventi il diploma della scuola di guerra che, nella loro carriera, senza demeriti, furono sorpassati da altri meno anziani.

« Ella. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri d'agricoltura, industria e commercio e di grazia e giustizia intorno alla convenienza di modificare l'attuale legislazione sulle borse e sulle mediazioni per meglio tutelare il credito dello Stato e meglio garentire l'interesse pubblico e privato.

« Danieli. »

NICOTERA, ministro dell'interno, assicura l'onorevole Rosano che le Commissioni, delle quali si fa cenno nella sua interrogazione, saranno presto composte.

ROSANO ringrazia.

CHIMIRRI, ministro d'agricoltura e commercio e NICOTERA, ministro dell'interno, accettano le interrogazioni e interpellanze a loro dirette e comunicheranno le altre rivolte ai colleghi assenti.

La seduta termina alle 5,10.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MILANO, 1. — E' morto l'onorevole senatore Giovanni dott. Morelli.

NAPOLI, 1. — Stamane, a bordo del *Cuzco*, è arrivato dall'Egitto il conte Herbert di Bismarck.

AMBURGO, 1. — L'*Hamburgische Correspondent* dichiara che nessuna persona assennata crederà alla notizia del giornale l'*Autorité* che l'Imperatore Guglielmo desideri vivamente di recarsi a Parigi onde assistere alle manovre delle truppe francesi.

Tale notizia è assolutamente infondata.

PIETROBURGO, 1. — Il *Journal de Saint Pétersbourg* dice essere spiacevole che l'incidente di Parigi abbia gettato una leggera ombra sulle relazioni fra la Francia e la Germania; ma doversi sperare che le due parti cercheranno di dissiparla.

BUENOS-AYRES, 2. — Notizie dal Chilì annunziano che gl'insorti si fortificano in eccellenti posizioni ad Iquique.

BUCAREST, 2. — In seguito a consiglio del generale Mano, il re incaricò il presidente del Senato, Florescu, di costituire il nuovo Gabinetto.

PADOVA, 2. — Oggi si è costituito a Campodoro una Cassa rurale. In una numerosa adunanza di proprietari, di agricoltori e di contadini il dott. Leone Wollemborg fece in proposito un'applaudita Conferenza pratica.

Quindi fu rogato l'atto costitutivo.

TANGERI, 2. — È morto all'improvviso, il 25 febbraio scorso, a Marocco, Sir W. Kirby-Green, ministro d'Inghilterra presso il Sultano.

PIETROBURGO, 2. — Secondo la *Nowosti*, molti artisti russi hanno espressa la ferma intenzione di partecipare all'esposizione artistica di Berlino

BUDAPEST, 2 — Camera dei Deputati — Il ministro della difesa nazionale, barone Fejervary, presenta un progetto di legge per l'autorizzazione di commettere alla fabbrica ungherese d'armi la fabbricazione di 35,000 fucili a ripetizione, onde completare lo *stock* di riserva per la Landvehr ungherese.

VIENNA, 2 — Oggi ebbero luogo 28 elezioni di deputati al Reichsrath

Nei distretti rurali della Bassa Austria furono eletti sette antisemiti ed un clericale

I liberali tedeschi perdono quattro seggi.

NAPOLI, 2 — Il conte Hebert di Bismarck è partito nel pomeriggio per Roma.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 2 marzo 1891.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0/0 1.a grida	1 genn. 91	—	—		— —	95 67 1/2 70 90		— —	
RENDITA 5 0/0 2.a »	—	—	—	95,70	95 70			— —	
detta 3 0/0 1.a grida	1 ottobr. 90	—	—		— —			— —	
detta 3 0/0 2.a »	»	—	—		— —			61 —	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860/64	»	—	—		— —			99 60	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			94 —	
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			97 20	
» Rothschild	1 dicem. 90	—	—		— —			100 —	
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario									
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 genn. 91	500	500		— —			456 —	
» 4 0/0 1.a Emissione	1 ottobr. 90	500	500		— —			440 —	
» 4 0/0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			430 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			469 —	
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			480 —	
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			496 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 90	500	500		— —			707 —	
» » Mediterranee stampigliate	1 genn. 91	500	500		— —			522 —	
» » » certif. provv.	»	500	500		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 ottobr. 90	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 91	1000	750		— —			665 —	
» » Romana	»	1000	1000		— —			1070 —	
» » Generale	»	500	300		— —	400 402		— —	
» » di Roma	»	500	250		— —			550 —	
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			45 —	
» » Industriale e Commerciale	1 ottobr. 90	500	500		— —			470 —	
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			464 —	
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 genn. 91	500	400		— —			52[illegible] —	
» » di Credito Meridionale	1 genna. 89	500	500		— —			75 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 ottobr. 90	500	500		— —	920		— —	
» » Acqua Marcia	1 genn 91	500	500		— —	1100		— —	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	500		— —	278		— —	
» » Immobiliare	1 genn 91	500	500		— —	406 07 08 10 11 12		— —	
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —			210 »	
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —	260		— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	175	175		— —	110,50		— —	
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			20 —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna. 90	500	500		— —			378 »	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			250 —	
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			235 —	
» » Cautchouc	»	200	200		— —			60 —	
Azioni Società Assicurazioni									
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			70 —	
» Fondiarie Vita	»	250	125		— —			225 —	
Obbligazioni diverse									
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 91	500	500		— —			290 —	
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 ottobr. 90	500	500		— —			465 —	
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			195 —	
» » Acqua Marcia	»	500	500		— —			485 —	
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —	
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 genn. 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0	1 ottobr. 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —	
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
» » Ferr. Napoli-Ottajano (5 oro)	»	250	250		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale									
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	»	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobr. 90	25	25		— —			— —	

OSSERVAZIONI: Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno. — 28 febbraio 1891.
Consolidato 5 0/0 nominale . . . L. 95 524
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 93 354
Consolidato 3 0/0 nominale . . . » 60 250
Consolidato 3 0/0 senza cedola . . . » 58 057
V. TROCCHI Presidente

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	99 97 1/2
	Parigi	Cheques	»	»	100 77 1/2
3	Londra	90 giorni	»	»	25 22
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste.	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . } 28 Marzo
Prezzi di compensazione . . . } 28 Marzo
Compensazione . . . 30 »
Liquidazione . . . 31 »

Sconto di Banca 6 0/0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: AUGUSTO PERICOLI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE FEBBRAIO 1891

Rendita 5 0/0 . . . 96 05
» 3 0/0 . . . 60 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0/0 94 —
Prest. Rothschild 5 0/0 100 —
Obb. città di Roma 4 0/0 440 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito . 468 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion. 480 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1/2 0/0 496 —
Az. Fer. Meridionali . 702 —
» » Mediterranee 524 —
» » » certif. 514 —
» Banca Nazionale 1660 —
» » Romana . 1065 —
» » Generale . 398 —

Az. Banco di Roma . 550 —
» Banca Tiberina . 45 —
» » Ind. e Com. 470 —
» » » Certif. 464 —
» Soc. Cred. Mobil. 505 —
» » » Merid. 95 —
» » Gas stampigl. 910 —
» » Acqua Marcia st. . . . 1130 —
» » Condot. d'ac. 265 —
» » Gen. Illumin. 253 —
» » Immobiliare . 405 —
» » Molini e Magaz. Gen. . 210 —
» » Tramway Om. 112 —
» » Fond. Italiana 20 —
» » Min. Antim. . — —

Az. Soc. Mat. Later. 225
» » Navig. Gen. Italiana . . 378 —
» » Metallurgic. Italiana . 253 —
» » della Piccola Borsa . . 235 —
» » Fondiar. Incendi . . . 80 —
» » Fond. Vita 230 —
» » Caoutchouc 70 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0/0 465 —
» » » 4 0/0 193 —
» » Ferroviarie 290 —
» Fe. Napoli-Ottajano 240 —

TUMINO RAFFAELE, Gerente. — Tipografia della Gazzetta Ufficiale.